



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

23 novembre 2016

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto del progetto	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo di valutazione	6
3.	Principali risultati della consultazione	6
3.1.	Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione.....	6
3.2.	Sintesi delle principali critiche dei partecipanti alla consultazione	6
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	7
4.1.	Osservazioni positive generali dei fautori dell'avamprogetto	7
4.2.	Osservazioni critiche dei fautori	8
4.3.	Osservazioni dei contrari.....	8
4.4.	Commento ai singoli articoli della legge	8
4.5.	Ulteriori richieste e osservazioni.....	15

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
DFF	Dipartimento federale delle finanze
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
PES	Partito ecologista svizzero
PLR	PLR.I Liberali
PPD	Partito Popolare Democratico
PSS	Partito socialista svizzero
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e gli Stati del G20 perseguono con il progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) la lotta contro l'erosione dell'imponibile e il trasferimento degli utili. In particolare, l'interazione tra le legislazioni fiscali nazionali non dovrebbe più consentire ai contribuenti di beneficiare di una doppia non imposizione.

Il 19 luglio 2013 l'OCSE ha pubblicato il piano d'azione BEPS, che comprende 15 misure. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha pubblicato i rapporti finali del cosiddetto progetto BEPS. I lavori che non hanno potuto essere condotti a termine dovrebbero essere pronti entro la fine del 2016. La Svizzera ha partecipato attivamente a tutti i gruppi di lavoro dell'OCSE che si sono occupati del progetto BEPS.

L'11 settembre 2015 il Consiglio federale ha discusso in merito all'approvazione dei risultati del progetto BEPS. Ha autorizzato la delegazione svizzera a votare a favore dei risultati in occasione della riunione del Comitato fiscale dell'OCSE tenutasi il 21 settembre 2015.

Il 27 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP). Tale Accordo prevede l'obbligo di scambiare rendicontazioni Paese per Paese tra tutti gli Stati e territori in cui è presente un ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionali. Apre la possibilità di attuare lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa). Prima di poter procedere allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, l'Accordo SRPP deve essere attivato mediante notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'OCSE.

1.2. Contenuto del progetto

La lotta all'ottimizzazione fiscale delle imprese multinazionali è diventata una preoccupazione di prim'ordine per la comunità internazionale. Molte misure del progetto BEPS hanno come obiettivo la maggiore trasparenza in materia fiscale delle imprese multinazionali. La misura 13 è tesa a verificare la documentazione sui prezzi di trasferimento. Questa misura ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza per le amministrazioni delle contribuzioni mettendo a disposizione informazioni che consentano di valutare i rischi principali in materia di prezzi di trasferimento internazionali nonché i rischi legati all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Per questa ragione, il rapporto OCSE 2015 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull'azione 13) prevede anche l'attuazione della rendicontazione Paese per Paese. Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 si sono impegnati a mettere in atto. La Svizzera ha svolto un ruolo attivo nel progetto BEPS e nell'elaborazione dello standard minimo.

La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionali è attivo, relativi alla cifra d'affari e alle imposte pagate, altri indicatori nonché dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali. In linea di principio, la rendicontazione è allestita dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali e trasmessa automaticamente alle autorità fiscali nazionali degli Stati e territori dove il gruppo di imprese multinazionali dispone di un ente costitutivo. La rendicontazione Paese per Paese mira a permettere una valutazione generale dei principali rischi legati ai prezzi di trasferimento internazionali e di altri rischi legati all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.

L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera esige la creazione delle basi giuridiche necessarie, ovvero:

- la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa, riveduta dal Protocollo d'emendamento della convenzione del 1° giugno 2011. La riveduta Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017;
- l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (*Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports*, Accordo SRPP), che deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale ed è oggetto del presente progetto;
- la legge sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), che deve essere sottoposta per approvazione all'Assemblea federale ed è oggetto del presente progetto.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la CdC, 13 partiti politici, tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e 35 rappresentanti di ambienti interessati.

Degli invitati alla consultazione, 24 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), CDCF, cinque partiti politici (PES, PLR, PPD, PSS, UDC), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (ASB, Economiesuisse, USAM, USS) e sette rappresentanti di ambienti interessati (Alliance Sud, ASA, CP, Expertsuisse, Forum OAD, SwissHoldings, UBCS) hanno risposto fornendo il proprio parere.

Un parere è stato espresso anche da FER, Handelskammer beider Basel, Scienceindustries e Swatch Group.

I Cantoni FR, GE, SZ e UR si associano al parere della CDCF, con la quale concorda sostanzialmente anche il Cantone TI.

Anche l'UBCS rinuncia a esprimere un proprio parere e si associa a quello dell'ASB. La Handelskammer beider Basel condivide nella sostanza il parere di Economiesuisse.

Sei partecipanti alla consultazione (TF, TAF, COPA, SKS, UCS, Unione svizzera degli imprenditori) rinunciano a esprimere un parere o non formulano osservazioni in merito.

2.2. Metodo di valutazione

I pareri pervenuti non sono esposti singolarmente di seguito. Sono riportate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione.

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

Dei 24 Cantoni che hanno risposto fornendo il loro parere tutti si dichiarano a favore dell'avamprogetto almeno nella sostanza. Anche la CDCF esprime un sostanziale consenso.

Dei cinque partiti politici, due (PLR, PPD) si dichiarano favorevoli all'avamprogetto, due (PES, PSS) lo approvano con riserva, l'UDC lo respinge.

Delle 14 organizzazioni che hanno fatto pervenire un parere, 13 si sono dichiarate sostanzialmente favorevoli all'avamprogetto; Alliance Sud lo approva con riserva.

3.2. Sintesi delle principali critiche dei partecipanti alla consultazione

Le principali critiche espresse dai partecipanti alla consultazione sono state in particolare le seguenti:

- **Disposizioni penali (artt. 24–27 LSRPP):** secondo il parere dei Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, nonché di PPD, ASA, CDCF, Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries, SwissHoldings e USS, la prevista punizione delle persone fisiche potrebbe essere giustificata dal punto di vista del diritto penale comune, ma si dimostrerebbe inapplicabile e macchinosa. Di conseguenza, le rispettive disposizioni dovrebbero essere cancellate inserendo una disposizione penale sulla falsariga dell'articolo 181 della legge del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD), che prevedrebbe la punibilità della persona giuridica. Inoltre le multe comminate sarebbero troppo elevate. Le sanzioni di cui all'articolo 24 LSRPP avrebbero il carattere di multe disciplinari, ragione per cui si imporrebbe un sistema di esecuzione semplificato anche per motivi di economia procedurale. Nella prassi dovrebbe trovare comunque applicazione la fattispecie residuale disciplinata dall'articolo 26 LSRPP; sarebbe pertanto giustificato che fosse assunta a norma.
- **Competenza di approvazione (art. 28 LSRPP)**
ASB, Economiesuisse, Scienceindustries, SwissHoldings e USS accolgono con favore che, secondo l'articolo 28, il Consiglio federale abbia la competenza di scegliere gli Stati con i quali la Svizzera intende effettuare lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese. Questa attivazione bilaterale garantirebbe che le autorità dello Stato estero ricevano le rendicontazioni Paese per Paese solo tutelando le garanzie concesse dall'Accordo SRPP.
Il PSS e Alliance Sud auspicano che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese venga esteso a tutti gli Stati che hanno firmato l'Accordo SRPP.
- **Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP (art. 29 LSRPP):**

¹ RS 642.11

I Cantoni AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, TG e VS accolgono con favore la creazione, con l'articolo 29, di una base giuridica per la presentazione su base volontaria delle rendicontazioni Paese per Paese. Tuttavia non sarebbe chiaro fino a che punto all'articolo 29, la nozione di «Stato contraente» vada oltre la definizione legale di «Stato partner» di cui all'articolo 2 lettera b LSRPP. Non sarebbe chiaro neppure se l'applicazione di tale disposizione si limiti alla presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria o se ne comprenda lo scambio. In tal caso, lo scambio delle rendicontazioni fornite su base volontaria prima dell'entrata in vigore della LSRPP dovrebbe avvenire sulla base delle disposizioni attualmente in vigore (ad es. la Convenzione sull'assistenza amministrativa).

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni positive generali dei fautori dell'avamprogetto

La CDCF, i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, SH, TG, TI VD, VS, ZH e, nella sostanza, anche SO, NW, UR, ZH, ZG nonché CP e USAM riconoscono che, nell'ambito dei lavori dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata per uno scambio di informazioni più snello e praticabile. In particolare, la CDCF accoglie con favore la limitazione all'adempimento dello standard minimo dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese e la rinuncia a uno «swiss finish», la tutela del segreto fiscale svizzero in virtù del fatto che le rendicontazioni Paese per Paese non sono pubblicate, bensì sottoposte unicamente alle autorità fiscali, la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese in uscita dall'AFC alle autorità fiscali cantonali e il mantenimento della reciprocità nell'ambito dell'Accordo SRPP.

I suindicati Cantoni ed Expertsuisse approvano inoltre che l'Accordo SRPP e la creazione delle rispettive basi giuridiche creino certezza del diritto per le imprese coinvolte. Ciò contribuirebbe altresì a mantenere l'attrattiva della piazza economica svizzera, consentendo alla Svizzera di continuare a essere una piazza economica competitiva e riconosciuta a livello internazionale. Inoltre, soprattutto in considerazione delle pressioni internazionali generalmente esercitate sulla Svizzera e dei provvedimenti decisi dall'OCSE, è riconosciuta la necessità di attuare in tempi brevi le misure riguardanti il reciproco scambio di rendicontazioni Paese per Paese. Nell'ottica della certezza del diritto e della protezione dei dati, viene accolto positivamente pure l'impegno stipulato nell'Accordo di mantenere la confidenzialità e il principio di specialità.

Anche PPD, ASA, ASB, Economiesuisse, Expertsuisse, FER, Scienceindustries e SwissHoldings accolgono favorevolmente la limitazione allo standard minimo e la rinuncia a uno scambio di più ampia portata su base facoltativa per i file principali e/o i file locali. Secondo SwissHoldings e Scienceindustries questo scambio comporterebbe il rischio che, ad esempio in caso di divulgazione del file principale da parte di uno Stato estero, non sia chiaro se spetti alla Svizzera oppure al gruppo svizzero di imprese coinvolto procedere legalmente contro questo Stato estero. Lo scambio automatico di file principali e file locali potrebbe inoltre contribuire al fatto che, già tra pochi anni, l'OCSE estenda lo standard minimo e prescriva lo scambio di ulteriori documenti.

L'ASB evidenzia che l'onere amministrativo aumenterebbe se lo standard internazionale si sviluppasse nel senso che la sola rendicontazione Paese per Paese non fosse più considerata come standard minimo. Un'eventuale estensione degli obblighi di comunicazione ai file principali e locali dovrebbe essere decisa nel quadro di una modifica di legge. Anche Economiesuisse ed Expertsuisse si esprimono a favore di una rinuncia a obblighi di comunicazione che vadano al di là dello standard minimo, al fine di evitare un aumento sproporzionato dell'onere

per le imprese e le amministrazioni fiscali coinvolte. L'onere amministrativo supplementare causato dalle nuove disposizioni dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile per le imprese, ma anche per l'Amministrazione.

Il PLR sottolinea positivamente che la Svizzera è riuscita a influenzare lo standard minimo evitando la pubblicazione dei dati e limitando la portata delle informazioni da fornire.

Per la FER è importante che, come previsto nell'avamprogetto, nell'ambito dell'Accordo SRPP non si rinunci alla reciprocità.

ASA, Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings sono favorevoli all'articolo 29, che prevede la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP, ossia il 2016 e il 2017. L'USS accoglie positivamente il fatto che il Consiglio federale abbia la competenza di decidere i Paesi con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese (art. 28).

4.2. Osservazioni critiche dei fautori

Il PLR ed Economiesuisse deplorano che il progetto BEPS comporti un onere amministrativo supplementare per le imprese svizzere e chiedono che sia limitato al minimo.

PES, PSS e Alliance Sud chiedono l'introduzione della documentazione tripartita proposta dall'OCSE sui prezzi di trasferimento, ossia file principale, file locale e rendicontazione Paese per Paese. Il PSS spiega inoltre che la LSRPP si dimostrerà inefficace, poiché la Svizzera osserverà soltanto gli standard minimi assoluti della misura 13 del piano d'azione BEPS. Di conseguenza, i Paesi non OCSE, ovvero pressoché tutti i Paesi che la Banca Mondiale annovera tra i Paesi a medio-alto reddito (*upper-middle-income countries*), i Paesi a basso-medio reddito (*lower-middle-income countries*) e i Paesi a basso reddito (*low-income countries*) beneficerebbero difficilmente dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese della Svizzera. Nel proprio parere, Alliance Sud concorda in gran parte con queste affermazioni del PSS.

4.3. Osservazioni dei contrari

L'UDC respinge l'avamprogetto nel suo insieme, poiché le imprese e le autorità fiscali sarebbero ulteriormente gravate e limitate nel loro operato dall'attuazione e dalla sorveglianza di regole sempre nuove e complicate. Inoltre, la valutazione delle ulteriori masse di dati comporterebbe un notevole onere aggiuntivo.

4.4. Commento ai singoli articoli della legge

Articolo 2

Lettera c

Secondo Economiesuisse, Expertsuisse e SwissHoldings, la società madre (lett. f) controllante non dovrebbe essere contemporaneamente la società tenuta all'allestimento del conto di gruppo secondo le prescrizioni svizzere concernenti le norme contabili. Expertsuisse ritiene che possano emergere dubbi relativamente all'obbligo di presentare la rendicontazione Paese per Paese ai sensi dell'articolo 6, che stabilisce come condizioni il gruppo di imprese multinazionali e la società madre residente di Svizzera.

Lettera e

Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries e SwissHoldings ritengono sufficiente un riferimento generale all'obbligo fiscale soggettivo secondo gli articoli 50 e 51 capoverso 1 lettera b LIFD. Il rinvio alla legge del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non sarebbe corretto dal punto di vista della sistematica del diritto, poiché l'obbligo fiscale è fondato sulle leggi cantonali. Il rinvio alla LAID andrebbe quindi eliminato.

Lettere f e g

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings chiedono un'ulteriore chiarificazione, poiché con la lettera g viene concretizzato il termine astratto della società madre per la Svizzera, ma mancherebbe un assoggettamento territoriale, analogamente alla lettera e.

Articolo 3

Capoverso 2

Scienceindustries e SwissHoldings si oppongono al fatto che il Consiglio federale elimini i punti imprecisati dello standard internazionale in un'ordinanza; la Svizzera dovrebbe piuttosto disporre appieno del margine d'azione concesso dallo standard internazionale. Anche Expertsuisse vuole ridurre al minimo la standardizzazione del contenuto e lasciare alle imprese nel singolo caso la gestione e l'interpretazione dei punti imprecisati dello standard internazionale in merito ad alcuni indicatori, a prescindere dal fatto che il contenuto della rendicontazione Paese per Paese (*country-by-country report*) sia disciplinato a livello di legge o di ordinanza. SwissHoldings ritiene che il legislatore svizzero debba approvare formalmente le novità risultanti dall'adeguamento dello standard internazionale da parte dell'OCSE, affinché diventino vincolanti per i gruppi di imprese svizzeri.

Economiesuisse propone di verificare se nella LSRPP occorra procedere a un elenco esaustivo dei punti di dati conformemente al rapporto finale sulla misura 13 del piano d'azione BEPS.

Il Forum OAD critica il fatto che il contenuto di una rendicontazione Paese per Paese non sia disciplinato nella legge, bensì nell'ordinanza. Di conseguenza, non sarebbe neppure possibile prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione. Contesta altresì che al Consiglio federale sia riconosciuta la facoltà di adeguare il contenuto agli standard internazionali. Adeguamenti automatici del diritto a future disposizioni di normative indefinite costituirebbero una chiara violazione del principio della certezza del diritto.

L'ASB desidera limitare la delega di competenze di cui all'articolo 3 capoverso 2, nel senso che la facoltà del Consiglio federale di adeguare il contenuto non sia collegata allo standard internazionale, ma limitata agli elementi menzionati nel rapporto sulla misura 13. Al riguardo propone le seguenti modifiche:

«^{1bis} Non sono parte della rendicontazione Paese per Paese il file principale e il file locale conformemente al Rapporto del 2015 definito nella sezione 1 capoverso 1 lettera i dell'Accordo SRPP.

² ... È fatto salvo il capoverso ^{1bis}.»

² RS 642.14

Articolo 4

Il PSS e Alliance Sud chiedono che la rendicontazione Paese per Paese sia redatta soltanto in inglese. Swatch Group propone la seguente formulazione:

«⁴ ... in inglese e, se auspicato, a complemento, in una delle lingue ufficiali della Confederazione».

Articolo 5

Swatch Group auspica che gli importi dell'ente costitutivo trattato nella rendicontazione Paese per Paese siano espressi nella rispettiva valuta locale al fine di impedire distorsioni dovute alla conversione valutaria. Un raffronto temporale e tra Paesi sarebbe comunque impossibile, poiché si applicano diverse norme contabili locali, quindi i costi e i ricavi dell'ente costitutivo sono indicati diversamente. Tuttavia, in caso di applicazione di una valuta unica, dovrebbero figurare i rispettivi tassi di cambio e altre importanti informazioni concernenti la conversione valutaria. Inoltre, per garantire la comparabilità nel tempo, dovrebbe essere stabilito un tasso di cambio fisso.

Articolo 6

Capoverso 1

Economiesuisse chiede che sia sancito espressamente che il file principale e il file locale non sono parte della rendicontazione Paese per Paese.

Il PSS e Alliance Sud propongono invece di inserire quanto segue:

«¹ ... sono tenuti a presentare un file principale (master file), un file sulla società (local file) e una rendicontazione Paese per Paese.»

Capoverso 2

Il PSS propone che la soglia sia ridotta a 800 milioni di franchi oppure che in Svizzera si parta dalla soglia di 750 milioni di euro stabilita dall'OCSE. Secondo l'USAM la soglia non deve scendere sotto il limite di 900 milioni di franchi, altrimenti un numero più elevato di imprese sarebbe obbligato ad allestire rendicontazioni Paese per Paese.

Alliance Sud chiede una soglia di dieci volte inferiore. Una cifra d'affari consolidata del valore di 40 milioni di euro si orienterebbe al valore che in seno all'Unione europea definisce una «grande impresa». Economiesuisse, SwissHoldings e Scienceindustries ritengono che la soglia debba essere sancita nella legge. Adeguamenti di notevole entità della soglia risultanti dalle modifiche dello standard internazionale dovrebbero essere autorizzati dal legislatore svizzero prima di diventare vincolanti per i gruppi di imprese svizzeri.

L'USS ritiene opportuno che il Consiglio federale stabilisca con precisione il contenuto della rendicontazione Paese per Paese e, ove necessario, abbia quindi la facoltà di adeguarlo agli sviluppi internazionali. Secondo l'USS questa delega di competenze è particolarmente appropriata, poiché alla fine del 2020 i Paesi dell'OCSE e del G20 decideranno fino a che punto i dati della rendicontazione Paese per Paese debbano essere modificati o integrati.

Il Forum OAD critica che la soglia sia regolata nella legge, anziché nell'ordinanza. Di conseguenza, non sarebbe neppure possibile esprimere un parere. Contesta altresì che al Consiglio federale sia riconosciuta la facoltà di adeguare il contenuto agli standard internazionali. Adeguamenti automatici del diritto a future disposizioni di normative indefinite costituirebbero una chiara violazione del principio della certezza del diritto.

Articolo 8

Secondo i Cantoni AI, AR, BL, GL, NW, SH, TG e VS l'impostazione del meccanismo secondario è appropriata. Anche CP ed Expertsuisse approvano nella sostanza il meccanismo secondario, sebbene Expertsuisse auspichi un'applicazione restrittiva da parte dell'AFC.

Il PPD constata che gli articoli 8, 9 e 12 vanno al di là dello standard minimo. Il meccanismo secondario potrebbe essere opportuno in determinati casi, ma le disposizioni menzionate dovrebbero essere limitate in modo tale da evitare che un'estensione degli obblighi e delle possibilità di comunicazione vada al di là dello standard minimo previsto dall'Accordo SRPP.

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings suggeriscono che la Svizzera verifichi ancora una volta in maniera approfondita se l'articolo 8 è necessario, dal momento che non è oggetto dello standard minimo internazionale. Secondo Economiesuisse non è chiaro neppure fino a che punto il meccanismo secondario sarebbe fiscalmente vantaggioso per la Svizzera. Nel contempo, le competenze dell'AFC implicherebbero determinati svantaggi riguardo all'attrattiva della piazza economica per i gruppi di imprese operanti a livello internazionale. Ad esempio, l'applicazione del meccanismo secondario da parte della Svizzera potrebbe indurre gli Stati esteri a ritenersi legittimati ad applicare lo stesso meccanismo anche ai gruppi di imprese svizzeri con attività all'estero. Non da ultimo sarebbe importante stabilire che soltanto l'accettazione dell'applicazione del meccanismo secondario all'estero, ma non l'applicazione attiva propria, sarebbe parte integrante dello standard minimo secondo il rapporto finale riguardante la misura 13 del piano d'azione BEPS.

Dal momento che solo l'accettazione dell'applicazione del meccanismo secondario all'estero sarebbe parte integrante dello standard minimo, l'ASA chiede l'abolizione dell'articolo 8.

PES, PSS e Alliance Sud ritengono invece che il meccanismo secondario sia troppo restrittivo, pertanto sarebbe presumibile che lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese avrebbe luogo soltanto con alcuni Paesi dell'OCSE.

Alliance Sud propone di completare l'articolo 8 come segue:

«... fornisca il file principale (master file) e/o il file locale (local file) e la rendicontazione Paese per Paese se:

c. l'ente costitutivo residente di Svizzera è la società madre di un gruppo di imprese multinazionali e un altro ente costitutivo dello stesso gruppo di imprese multinazionali è residente in uno Stato che non è uno Stato partner della Svizzera;

d. l'ente costitutivo che ha la Svizzera come Stato di residenza non è la società madre del gruppo e la società madre del gruppo in questione è residente in uno Stato che non è uno Stato partner della Svizzera.»

Anche il PSS è favorevole all'aggiunta delle lettere c e d. L'USAM esorta la Svizzera a vigilare affinché gli altri Paesi partecipanti non abusino del meccanismo secondario, che comporterebbe una burocrazia ancora maggiore.

Articolo 10

Capoverso 2 lettera b

Secondo Expertsuisse la lettera b può essere eliminata, poiché la sede risulta dall'iscrizione al registro di commercio e l'indicazione del luogo dell'amministrazione effettiva, che è sostanzialmente un aspetto della procedura di imposizione nell'ambito delle imposte dirette, è superflua.

Capoverso 2 lettera c

Expertsuisse ritiene che, per individuare inequivocabilmente una società nel registro di commercio, oltre al numero IDI deve essere indicata anche la ragione sociale.

Capoverso 3

ASA, ASB, Economiesuisse ed Expertsuisse chiedono che la disposizione sia eliminata, poiché ritengono che l'obbligo di comunicazione sancito sia molto ampio e ingiustificato. Secondo Economiesuisse, dal rapporto esplicativo non emergerebbe perché sia necessario questo obbligo di comunicazione. In caso di dubbi, ai sensi dell'articolo 19 l'AFC avrebbe il diritto di essere informata e quindi disporrebbe dello strumento necessario per ottenere le informazioni che le occorrono. L'obbligo di comunicazione comporterebbe un notevole onere amministrativo. Non sarebbe chiaro neppure come gli altri enti costitutivi ottengano le informazioni necessarie concernenti l'ente notificante. Non sarebbe previsto alcun obbligo da parte dell'ente costitutivo di informare le altre società. Anche la sanzione fino a 100 000 franchi dell'omissione colposa di questo obbligo di comunicazione sarebbe da considerare con sguardo critico.

Articolo 12

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings auspicano una disposizione legislativa tesa a sancire espressamente che il gruppo di imprese svizzero non violerebbe l'articolo 271 del Codice penale (CP)³ in caso di osservanza dello standard internazionale da parte dello Stato estero. Se lo Stato estero non applicasse correttamente lo standard internazionale e, ad esempio, pubblicasse rendicontazioni Paese per Paese, la società madre svizzera sarebbe in linea di principio tenuta a non effettuare uno scambio diretto con questo Stato.

Il PSS e Alliance Sud auspicano una precisazione dell'articolo 12 nel senso che, ad esempio, anche i Paesi in sviluppo che non sono Stati partner abbiano la possibilità di procurarsi la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall'ente costitutivo nel suo territorio, ossia non in applicazione dell'Accordo SRPP, bensì ricorrendo al meccanismo secondario:

«... La società madre residente di Svizzera è autorizzata a trasmettere il file principale, il file sulla società e la rendicontazione Paese per Paese a un ente costitutivo in un altro Stato di residenza anche se questo Stato non è uno Stato partner della Svizzera.»

Articolo 14

Capoverso 3

Il Cantone SO propone di utilizzare la stessa terminologia dell'articolo 120 capoverso 4 LIFD.

Articolo 16

Il PSS e Alliance Sud dubitano che le autorità riceventi nello Stato partner della Svizzera dispongano di mezzi sufficienti per perseguire penalmente la società madre inadempiente in Svizzera. Lunghe e difficili procedure di assistenza amministrativa apparirebbero inevitabili. Un nuovo capoverso 4 consentirebbe di ovviare a questo problema:

«⁴ L'AFC verifica la completezza delle rendicontazioni e dei file forniti dall'ente costitutivo secondo le disposizioni dell'Accordo SRPP dell'OCSE.»

³ RS 311.0

Articolo 18

Capoverso 5

Il Cantone SG non comprende perché il capoverso 5 sia stato formulato come norma potestativa. L'accesso informatizzato ai dati del sistema d'informazione non dipenderebbe da eventualità di cui l'AFC non sarebbe attualmente ancora a conoscenza. Il Cantone SG chiede dunque di introdurre una possibilità di accesso per i Cantoni.

Articolo 22

Dal momento che in base al rapporto esplicativo non è compito dell'AFC verificare il contenuto specifico delle rendicontazioni Paese per Paese, Economiesuisse e SwissHoldings chiedono che questo punto sia espressamente sancito all'articolo 22. In proposito, Scienceindustries e SwissHoldings segnalano che in molte situazioni a carattere internazionale la società madre notificante non è legittimata a eseguire una verifica del contenuto poiché il diritto societario e, talora, anche il diritto penale prevedono limitazioni in proposito. A tale riguardo la limitazione del compito di verifica servirebbe anche a tutelare l'AFC, che non sarebbe affatto in grado di controllare se i dati del conto consolidato che confluiscono nella rendicontazione Paese per Paese rispecchiano correttamente la situazione del gruppo.

Capoverso 1

Expertsuisse chiede una precisazione riguardo alle informazioni da divulgare, considerando la disponibilità dei dati e le possibilità di accedervi nel gruppo. Non per tutte le società correlate secondo criteri di diritto fiscale la società madre avrebbe la possibilità fattuale e/o giuridica di accedere ai libri di commercio della società correlata.

Capoverso 2

Dal momento che non spetta all'AFC verificare il contenuto specifico delle rendicontazioni Paese per Paese presentate dalle imprese, secondo Economiesuisse, Expertsuisse e SwissHoldings l'AFC dispone di diritti troppo vasti in materia di verifica dei fatti e sproporzionati alla luce dello scopo della rendicontazione (valutazione dei principali rischi nel contesto del progetto BEPS). Tali diritti dovrebbero essere descritti in modo più limitativo, ossia commisurandoli ai suoi obblighi. In ogni caso, secondo Expertsuisse la lettera c dovrebbe essere stralciata.

Articoli 24–27

Secondo il parere dei Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, di PPD, ASA, CDCF, Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries, SwissHoldings e USS, la prevista punizione di persone fisiche potrebbe rivelarsi inapplicabile e macchinosa. Le relative disposizioni dovrebbero quindi essere cancellate inserendo una disposizione penale sulla falsariga dell'articolo 181 LIFD, che prevede la punibilità delle persone giuridiche. Le sanzioni di cui all'articolo 24 LSRPP avrebbero il carattere di multe disciplinari, ragione per cui si imporrebbe un sistema di esecuzione semplificato anche per motivi di economia procedurale. Nella prassi dovrebbe comunque trovare applicazione la fattispecie residuale disciplinata dall'articolo 26 LSRPP; sarebbe pertanto giustificato che fosse assunta a norma.

Anche il PSS e Alliance Sud chiedono la punibilità delle persone giuridiche.

Il Cantone SG ritiene che vi sia una mancanza di chiarezza in merito alla denuncia spontanea. Nella LSRPP manca una disposizione specifica, come quella contenuta all'articolo 36 LSAI. Secondo il messaggio in merito all'articolo 36 LSAI, senza questa disposizione, in virtù della

prevista portata generale della legge del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA) si applicherebbe l'articolo 13 DPA. Dal momento che per il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla LSRPP anche l'articolo 27 capoverso 1 LSRPP prevede l'applicabilità della DPA, si porrebbe la domanda se nel campo di applicazione della LSRPP possa rientrare l'autodenuncia secondo l'articolo 13 DPA. Il Cantone SG presuppone che ciò non corrisponda alla volontà del legislatore e auspica quindi una precisazione del campo di applicazione della DPA.

Secondo ASA, Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries e SwissHoldings le multe stabilite sono troppo elevate; in Germania (5000 euro) o negli Stati Uniti sono molto inferiori. L'articolo 174 LIFD prevede inoltre una multa di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo. SwissHoldings ritiene che, in caso di intenzionalità, sia appropriata una multa di 50 000 franchi al massimo. ASA, ASB, Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings intendono rinunciare a una multa per negligenza. L'ASB afferma in proposito che la fattispecie della negligenza non sarebbe meritevole di pena in considerazione dell'onere previsto. A prescindere da ciò, le autorità otterrebbero comunque le informazioni rilevanti a causa della possibilità di applicare il meccanismo secondario. Di conseguenza, questa variante di reato non sarebbe necessaria né per adempiere lo scopo della LSRPP né per lo scambio effettivo di informazioni.

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings ritengono superflua una pena per le filiali svizzere con società madri svizzere che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10 capoverso 3 LSRPP. Se la società madre svizzera (ma non la filiale svizzera) ottempera ai propri obblighi di rendicontazione, si dovrebbe rinunciare a punire la filiale svizzera.

Articolo 28

Secondo Economiesuisse la delega di competenze al Consiglio federale di cui all'articolo 28 dovrebbe essere limitata in modo che uno scambio sia possibile solo con gli Stati che soddisfano le garanzie definite alla sezione 5 paragrafo 1 e alla sezione 6 paragrafo 1 Accordo SRPP. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni consente inoltre di sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato in questione conformemente alla sezione 8 paragrafo 5 Accordo SRPP. La delega di competenze al Consiglio federale secondo l'articolo 28 dovrebbe obbligare il Consiglio federale a ricorrere a questa opzione nei casi pertinenti.

Per l'ASB non è chiaro su quali criteri si basi la decisione del Consiglio federale concernente l'attivazione.

Il PSS e Alliance Sud auspicano che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese venga esteso a tutti gli Stati che hanno firmato l'Accordo SRPP e propongono di aggiungere il seguente testo:

«La Svizzera dichiara la propria intenzione di applicare l'Accordo SRPP a tutti gli altri Stati partner a partire dalla sua entrata in vigore.»

⁴ RS 313.0

Articolo 29

Secondo i Cantoni AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, TG e VS non è chiaro fino a che punto la nozione di «Stato contraente» vada oltre la definizione legale di «Stato partner» di cui all'articolo 2 lettera b LSRPP. Non sarebbe chiaro neppure se la disposizione si limiti alla presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, oppure se ne comprenda lo scambio. In tal caso, lo scambio delle rendicontazioni fornite su base volontaria prima dell'entrata in vigore della LSRPP dovrebbe avvenire sulla base delle disposizioni attualmente in vigore (ad es. la Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Per il Cantone TI non è chiaro il rapporto tra l'articolo 12 e l'articolo 29. Sarebbe opportuno spiegare meglio che la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese dalla società madre alla filiale estera prima dell'entrata in vigore della LSRPP viola l'articolo 271 CP, che l'AFC, con l'entrata in vigore della LSRPP e dell'Accordo SRPP, può trasmettere all'estero soltanto le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge che le società madri le hanno fornito su base volontaria (art. 29 LSRPP) e in questo caso i dati contenuti nelle rendicontazioni sarebbero soggetti alle disposizioni sulla protezione dei dati dell'accordo applicabile e che, se all'entrata in vigore della LSRPP l'Accordo SRPP non vigesse con un determinato Paese, la società madre potrebbe trasmettere comunque la rendicontazione Paese per Paese alla propria filiale estera per l'inoltro alle locali autorità fiscali, fermo restando che in questo caso la trasmissione alla filiale e, quindi, alle autorità fiscali, non rientra nel campo di applicazione dell'accordo applicabile, pertanto non sussiste la protezione dei dati.

Il PSS e Alliance Sud propongono di riformulare la disposizione come segue:

«Art. 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della presente legge

¹ Sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni o di un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali, l'AFC può trasmettere alle autorità competenti degli Stati contraenti le rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, ~~relative a periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge.~~

² L'AFC può trasmettere queste rendicontazioni Paese per Paese agli Stati contraenti a cui l'ente notificante le ha trasmesse senza che tali Stati l'abbiano richiesta.»

4.5. Ulteriori richieste e osservazioni

Per quanto riguarda l'articolo 13, i Cantoni AI, AR, BL, GL, NW, OW, SH, SO, TG, VD, VS e la CDCF ribadiscono che la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese in entrata e in uscita debba avvenire elettronicamente e orientarsi il più possibile ai canali previsti per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

In riferimento all'articolo 30, i Cantoni AI, AR, BL, GL, NW, OW, SH, TG, VS ZG nonché Scienceindustries e SwissHoldings auspicano un'entrata in vigore il più possibile imminente. In tal modo, l'incerta situazione giuridica della presentazione su base volontaria delle rendicontazioni Paese per Paese sarebbe limitata il più possibile nel tempo, le condizioni quadro fiscali in Svizzera rimarrebbero interessanti e si impedirebbe che i gruppi di imprese subiscano svantaggi nello svolgimento della loro attività all'estero.

I Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, NE, NW, OW, SH, SO, TG, VD, VS, ZG e la CDCF ricordano che l'attuazione dell'avamprogetto si ripercuoterà anche sui Cantoni. Anch'essi sarebbero dunque coinvolti negli adeguamenti dei sistemi informatici, nelle possibili procedure di assistenza amministrativa e nelle procedure amichevoli e subirebbero un dispendio di personale per la valutazione dei rischi di trasferimento indebito dell'utile imponibile ed eventuali indagini supplementari presso le imprese coinvolte. Questo aspetto dovrebbe essere menzionato nel messaggio.

In caso di conflitti, secondo il PLR occorrerebbe disporre di una procedura non burocratica per evitare che le imprese rimanessero intrappolate nel fuoco incrociato delle autorità fiscali. Chiede inoltre che per tutti i Paesi dell'OCSE valgano e siano attuate regole chiare e unitarie.

L'ASB ritiene importante che per la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese sia possibile attingere i dati dai sistemi esistenti. Un'eventuale ordinanza non dovrebbe tanto stabilire in modo dettagliato quali dati utilizzare, quanto prevedere una soluzione il più flessibile possibile. Inoltre, sarebbe importante che le rendicontazioni Paese per Paese dei gruppi di imprese fossero significative e fra loro coerenti. Sarebbe meno importante, per contro, che tutti i gruppi di imprese notificanti fornissero le cifre nella stessa forma.

Qualora il contenuto della rendicontazione Paese per Paese dovesse essere disciplinato in un'ordinanza, Economiesuisse riterrebbe estremamente importante una consultazione delle imprese in questione. Anche ASA, ASB ed Expertsuisse si esprimono a favore di una consultazione delle imprese coinvolte nell'ambito dell'elaborazione della disposizione sul contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese.